

Interpello n. 3/ 2019

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

OGGETTO: Interpello ai sensi dell'articolo 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. *Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro - aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori - numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell'aggiornamento. Seduta della Commissione del 20 marzo 2019.*

La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza, ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a *“quale sia il corretto numero massimo di partecipanti ai convegni o seminari di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza: nessun limite massimo, così come indicato nel cap. 9.1, ovvero 35 partecipanti così come indicato nell'Allegato V all'ACSR del 07.07.2016”*.

In proposito l'istante rappresenta che, da un lato, il punto 9.1 dell' Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016 stabilisce che *in riferimento all'assolvimento dell'aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari la frase “l'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti”*, dall'altro, la Tabella riassuntiva inserita nell'Allegato V del citato Accordo riporta che ai corsi di aggiornamento per la figura di Coordinatore per la sicurezza possano essere presenti un numero massimo di 35 partecipanti.

Al riguardo occorre premettere che al punto 12.8 del predetto Accordo, viene previsto – come coerentemente riportato nella Tabella riassuntiva dell'Allegato V del medesimo Accordo - che *“in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”*.

La Commissione, pertanto, sulla base del combinato disposto dei sopra citati punti 9.1 e 12.8 del menzionato Accordo del 7 luglio 2016, ritiene che l'aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, possa essere svolto sia mediante la partecipazione a



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

“corsi” di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a “convegni o seminari” senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la “tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa”.

Il Presidente della Commissione

Dott.ssa Maria Teresa Palatucci

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.